



Città di Canosa di Puglia

Provincia BAT



verbale di DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

n.19
del 30/03/2023

oggetto: **Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Esercizio dell'opzione di applicazione integrale della misura di stralcio ai sensi dell'art. 1, comma 229 bis, della L. 29 dicembre 2022, n. 197.**

L'anno duemilaventitre, nel mese di Marzo, il giorno trenta - giovedì, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Signori Consiglieri ai sensi dell'art.6 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, per le ore 19:00, si è riunito il Consiglio comunale dalle ore 19:18 in grado di prima, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica. Al momento della votazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

<i>N</i>	<i>Componente</i>	<i>P</i>	<i>A</i>	<i>N</i>	<i>Componente</i>	<i>P</i>	<i>A</i>
1	MALCANGIO VITO	P		14	SURIANO GIOVANNI MARIA	P	
2	DE MURO FIOCCO SABINO ANGELO	P		15	VENTOLA FRANCESCO	P	
3	DI DONATO ANGELA MARIA	P		16	VITRANI MICHELE	P	
4	FARFALLA DOMENICO FABIO	P		17	BUCCI LUCIA MARZIA	P	
5	GAETA VITO	P		18	CAPORALE LUCA		A
6	GALLO VINCENZO	P		19	LANDOLFI NADIA GIOVANNA ORIETTA	P	
7	LACIDOGNA MARIANGELA	P		20	LOMUSCIO NICOLETTA	P	
8	MALCANGIO MARIANGELA	P		21	MATARRESE SAVINO		A
9	MASCIULLI LUCIA ROSARIA		A	22	MORRA ANNAMARIA LETIZIA	P	
10	MATARRESE GIOVANNI	P		23	MORRA ROBERTO	P	
11	PRUDENTE PASQUALE	P		24	SCHIRONE MICHELE	P	
12	SERLENGA DANIELE	P		25	TOMASELLI GIUSEPPE MARIO	P	
13	SINESI ANTONIA	P					

PRESENTI n.22----

ASSENTI n.3.

nel corso della seduta si è avuta la presenza degli ASSESSORI: DI PALMA NICOLA, SANTANGELO LUIGI, DI NUNNO SAVERIO, SACCINTO LUCIA MARIACRISTINA, LOVINO FEDELE, CRISTIANI ANTONIETTA, PETRONI MARIA ANGELA

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio: Giovanni Matarrese

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. Giulio Rutigliano

Il Presidente del Consiglio comunale Giovanni MATARRESE, verificato il quorum costitutivo a seguito appello iniziale effettuato, su suo invito, alle ore 19:18 dal Segretario Generale, dichiara aperta la seduta.

Risultano presenti n.23 componenti il Consiglio comunale, di cui:

- **n.22 in aula consiliare**, Sindaco MALCANGIO Vito, DE MURO FIOCCO, DI DONATO, FARFALLA, GAETA, GALLO, LACIDOGNA, MALCANGIO Mariangela,, MATARRESE Giovanni, PRUDENTE, SERLENGA, SINESI, SURIANO, VENTOLA, VITRANI, TOMASELLI, LANDOLFI, MATARRESE Savino, LOMUSCIO, MORRA Annamaria Letizia, BUCCI, SCHIRONE;
- **n. 1 in videoconferenza sincrona**: MORRA Roberto;

Assenti n.2: MASCIULLI, CAPORALE.

Il Presidente del Consiglio MATARRESE dopo aver comunicato che i lavori della seduta odierna sono ripresi in streaming, invita i Consiglieri a porre eventuali raccomandazioni.

Chiede ed ottiene la parola la Consigliera LOMUSCIO la quale raccomanda di prendere in considerazione l'interpellanza da lei depositata via pec al Protocollo Generale dell'Ente per modificare lo Statuto Comunale inserendovi l'articolo 2 *nonies* i "*Riti quaresimali e della Settimana Santa della Città*". Si aspetta risposta scritta.

Il Presidente del Consiglio Comunale, in assenza di ulteriori interventi per raccomandazioni, pone in discussione l'unico punto iscritto all'ordine del giorno, avente ad oggetto «**Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 1.000,00 Euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Esercizio dell'opzione di applicazione integrale della misura di stralcio ai sensi dell'art. 1 comma 229-bis della Legge 29 dicembre 2022, n. 197**», e passa quindi la parola al Consigliere Delegato Farfalla per l'illustrazione della proposta.

[Alle ore 19:23 esce dall'Aula il Consigliere Matarrese Savino. Presenti 22].

Consigliere Farfalla: illustra brevemente la proposta.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere **Tomaselli:** annuncia voto favorevole in quanto il provvedimento si riferisce a crediti datati. In tal modo ritiene che si possa contribuire a dar sollievo alle famiglie in difficoltà.

Chiede ed ottiene la parola la Consigliera **Morra A.L.** la quale si dichiara favorevole al provvedimento pur paventando un consistente impatto sul bilancio trattandosi di crediti per € 1.700.000,00 circa.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere **Farfalla** il quale specifica che si tratta di crediti "figurativi" in quanto nel corso degli anni i direttori di ragioneria ne hanno sterilizzato l'impatto sul bilancio.

Nell'assenza di ulteriori interventi, il Presidente del Consiglio comunale pone in votazione la proposta in forma palese per appello nominale dei presenti.

La votazione riporta il seguente esito:

Voti favorevoli n.22: Sindaco MALCANGIO Vito, DE MURO FIOCCO, DI DONATO, FARFALLA, GAETA, GALLO, LACIDOGNA, MALCANGIO MARIANGELA, MATARRESE Giovanni, PRUDENTE, SERLENGA, SINESI, SURIANO, VENTOLA, VITRANI, TOMASELLI, LANDOLFI, LOMUSCIO, MORRA Roberto (in videoconferenza), MORRA Annamaria Letizia, BUCCI, SCHIRONE;

Contrari n.0;

Astenuti n.0;

Assenti n.3: MASCIULLI, MATARRESE Savino, CAPORALE.

Quindi il Consiglio approva la seguente deliberazione.

Per alzata di mano si vota l'immediata eseguibilità con 22 voti favorevoli su 22 presenti, assenti TRE (MASCIULLI, MATARRESE Savino, CAPORALE).

Il Sindaco Dott. Vito Malcangio propone l'approvazione del seguente provvedimento. Il Responsabile del Servizio Finanziario ff, accertata l'assenza di situazioni di conflitto d'interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990, così come previsto dalla legge 190/2012 riferisce quanto segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- che la L. 29 dicembre 2022, n. 197, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*", definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000;
- che le disposizioni comprese nei commi 222-229-quater dell'articolo 1 della medesima legge disciplinano la misura di annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro e che, in particolare, il comma 222, come modificato dall'art. 3-bis del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, così dispone: "*Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali*";
- che le disposizioni del comma 227 declinano la misura dello stralcio in forma parziale per gli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali stabilendo che "*relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle*

somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.”;

- *che le disposizioni del comma 228, relativamente alle sanzioni amministrative degli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, stabiliscono che “le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l’annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.”;*

VISTO

- *il comma 229 dell’articolo 1 della medesima legge, che riconosce ai comuni la facoltà di neutralizzare l’applicazione dello stralcio con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023 e che testualmente recita: “Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all’agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell’adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.”;*
- *il comma 229 bis, introdotto dalla Legge n° 14 del 24 febbraio 2023, di conversione del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, che modifica la disciplina della misura di stralcio ai fini dell’efficacia della delibera, il termine di adozione della misura ed amplia le facoltà dei medesimi atti statuendo: “Gli enti creditori indicati dal comma 227 che, alla data del 31 gennaio 2023, non hanno adottato il provvedimento di cui al comma 229, possono adottarlo entro il 31 marzo 2023, ovvero, entro la medesima data, possono adottare, nelle forme previste dallo stesso comma 229, un provvedimento con il quale, fermo quanto disposto dal comma 226, stabiliscono l’integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222 ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Il provvedimento è pubblicato nel sito internet istituzionale dell’ente creditore e comunicato, entro il 31 marzo 2023, all’agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito*

internet entro il 10 marzo 2023. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici.”;

PRECISATO

- che per agenti della riscossione, a cui sono stati affidati i carichi dall'anno 2000 e per i quali i commi 222-229 della legge di bilancio n°197/2022 prevedono la definizione agevolata e lo stralcio, si intende l'agente nazionale della riscossione (attualmente Agenzia delle Entrate – Riscossione) e non anche i soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del D. Lgs. n° 446/97;

TENUTO CONTO che, entro la data del 31 gennaio 2023, il presente Comune non ha adottato il provvedimento di cui al comma 229 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, consentendo pertanto l'applicazione della cancellazione dei debiti sopra richiamati, secondo le modalità previste dall'art. 1, commi 227 e 228, della L. 29 dicembre 2022, n. 197;

CONSIDERATO che

- dalle risultanze contabili effettuate dai competenti uffici comunali disponibili nell'area riservata dell'agente della riscossione “Agenzia delle Entrate – Riscossione”, risulta che i carichi iscritti a ruolo di importo inferiore a mille euro ammontano a complessivi €1.731.792,07 (di cui per carico tributi (ICI-TARSU) € 925.940,61 e per CDS € 805.851,46) di cui sarebbero stralciati integralmente per quanto disposto dall'articolo 1, comma 229 bis Legge 29 dicembre 2022, n. 197, circa € 1.720.327,56 (di cui € 915.767,34 per carichi tributi ICI-TARSU ed € 804.560,22 per CDS) prevedendo l'integrale applicazioni delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 222 della stessa legge;
- l'Ente intendere dare applicazione integrale alla suddetta misura relativamente ai propri carichi affidati agli agenti della riscossione, sia per agevolare i contribuenti gravati da debiti in considerazione anche della attuale complessa situazione di difficoltà economica;

RITENUTO per quanto sopra di avvalersi della facoltà introdotta dal comma 229-bis dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 e di dare integrale applicazione alle disposizioni del comma 222 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;

VISTO l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;

TENUTO CONTO che la facoltà di estensione della cancellazione dei ruoli di cui ai commi 222 e seguenti deve essere esercitata con apposito provvedimento entro il 31 marzo 2023, a mente dell'art. 1, comma 229-bis, della L. 29 dicembre 2022, n. 197 e che il provvedimento diventa efficace con la sua pubblicazione, sempre entro il 31 marzo 2023, nel sito istituzionale del Comune, in deroga alla previsione dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011;

RILEVATO inoltre che lo stesso deve comunicato:

- all'Agente della riscossione entro il 31 marzo 2023, utilizzando lo specifico modello dallo stesso predisposto;
- al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici;

ACQUISITO il parere favorevole, per quanto concerne la regolarità tecnica del Dirigente del settore Finanziario ff, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

DATO ATTO del visto di conformità apposto dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d), del D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria verbale n. 21/2023, prot. Com. 11467/2023, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 07/02/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziaria 2023/2025;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

con voti

favorevoli-----ventidue---(**Sindaco MALCANGIO Vito, DE MURO FIOCCO, DI DONATO, FARFALLA, GAETA, GALLO, LACIDOGNA, MALCANGIO MARIANGELA, MATARRESE Giovanni, PRUDENTE, SERLENGA, SINESI, SURIANO, VENTOLA, VITRANI, TOMASELLI, LANDOLFI, LOMUSCIO, MORRA Roberto** (in videoconferenza), **MORRA Annamaria Letizia, BUCCI, SCHIRONE**);

contrari-----zero

astenuti:-----zero

su

presenti-----ventidue

assenti-----tre---(**MASCIULLI, MATARRESE Savino, CAPORALE**)

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1. **Avvalersi** della facoltà prevista dal comma 229-bis dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 di dare integrale applicazione alla misura dell'annullamento automatico di cui al comma 222 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, relativa ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
2. **Disporre** che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ente creditore;
3. **Trasmettere** il presente provvedimento all'agente della riscossione con le modalità individuate dal medesimo ai sensi del citato comma 229 bis, entro il 31 marzo 2023;
4. **Dare atto che** il provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e deve essere trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici;
5. **Dichiarare**, per alzata di mano con 22 voti favorevoli su 22 presenti, assenti TRE (**MASCIULLI, MATARRESE Savino, CAPORALE**) la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ex D.L.vo n.267/2000, art.134, comma 4, tenuto conto del termine previsto dal comma 229 bis dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197.

Il Presidente del Consiglio Comunale, nell'assenza di ulteriori argomenti all'Ordine del Giorno, scioglie la seduta dichiarando le ore 19:36.

Letto, approvato e sottoscritto:

il Segretario Generale

Dott. Giulio Rutigliano

il Presidente del Consiglio

Giovanni Matarrese
